



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

Prot DSA - 2009 - 0008659 del 03/04/2009

## REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE, LE RETI E LA QUALITÀ URBANA  
SERVIZIO ECOLOGIA

Prot. 4257

Modugno, li 01 APR. 2009

ANTICIPATA  
VIA FAX

Alla Energia Modugno SpA  
via dei Gladioli sne  
70026 Z.I. Modugno (BA)  
fax: 080 964 40 98  
via Vincenzo Viviani, 12  
20124 Milano  
fax: 02 67 194 210 - 06 67 85 953

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
DG per l'Energia e le Risorse Minerarie  
via Molise, 2  
00187 Roma  
fax: 06 47 05 28 47

Al Ministero dell'Ambiente e della TTM  
Direzione Salvaguardia Ambientale  
via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
fax: 06 57 22 50 68

Al Presidente della Commissione IPPC/AIA  
c/o ISPRA  
via Vitaliano Brancati, 47  
00147 Roma  
fax: 06 5007 29 04

All'ARPA Puglia - Direzione Generale  
c.so Trieste, 27  
70126 Bari  
fax: 080 546 01 50

Alla Provincia di Bari  
via Spalato, 19  
70121 Bari  
fax: 080 541 25 44

Al Comune di Modugno  
p.zza del Popolo, 16  
70026 Modugno (BA)  
fax: 080 532 57 40

Al Comune di Bitonto  
c.so Vittorio Emanuele II, 41  
70032 Bitonto (BA)  
fax: 080 374 45 58



*M*

Al Comune di Palo del Colle  
via Umberto I, 1  
70027 Palo del Colle (BA)  
fax: 080 62 49 81

e, p.c. alla Procura della Repubblica c/o Tribunale di Bari  
via Nazariantz, 1  
70100 Bari  
fax: 080 527 72 87

**Oggetto: Centrale TE Energia Modugno (ex Sorgenia) nel comune di Modugno (BA).  
Nota della Società Sorgenia del 27 marzo 2009.**

Si riscontra la nota della Società Sorgenia del 27 marzo 2009, per contestarne integralmente il contenuto.

Si rileva, anzitutto, che prima ancora dell'avvio di procedure di riesame ex art. 9, comma 4, D.lgs. 59/2005, occorre riconsiderare *ora per allora* l'autorizzazione integrata incorporata nell'autorizzazione unica rilasciata ai sensi della L. 55/2002.

A tal proposito, si fa rilevare che sul punto Sorgenia cade in errore, giacché l'Assessorato scrivente non ha mai inteso negare che ai sensi della L. 55/2002 l'autorizzazione unica tenga luogo dell'AIA, né che l'art. 17 del D.lgs. 59/2005 faccia salve le autorizzazioni già rilasciate all'entrata in vigore di detto provvedimento normativo.

Di contro, si è osservato e si ribadisce che l'autorizzazione unica di Sorgenia non ha tutti i contenuti minimi inderogabili dell'AIA, così come delineati dal quadro normativo previgente al D.lgs. 59/2005, ed in primo luogo dalla Direttiva 96/61/CE.

L'autorizzazione unica 55/09/2004, infatti, risulta geneticamente carente di contenuti essenziali, come quelli relativi alla previsione di valori limite in ordine alle polveri, agli SOx ed ai COV. Analogamente, è assente qualsivoglia considerazione inerente alle BAT, che pure costituiva contenuto minimo inderogabile dell'AIA anche nel regime normativo (comunitario) previgente al D.lgs. 59/2005. Se ne trae una ulteriore conferma dalla circostanza che, nella nota in oggetto, Sorgenia, ai fini della individuazione delle BAT, rinvia a uno scarno elaborato documentale (all. D3) presentato solo di recente e solo nel contesto del procedimento di riesame ex art. 9, comma 4, citato. Infine, come si evidenzierà nel seguito, risultano del tutto inadeguate le attività di monitoraggio e controllo previste.

Tanto consente di disattendere i rilievi di Sorgenia, essendo evidente che questa Amministrazione ha inteso evidenziare l'originaria lacunosità ed insufficienza dei contenuti dell'AIA, che impongono l'esercizio di poteri di autotutela amministrativa piuttosto che



l'attivazione di una procedura di riesame ex art. 9 citato, posto che tale disposizione è funzionale all'aggiornamento dell'Autorizzazione rispetto a circostanze, normative e tecnologie sopravvenute al rilascio, non già alla sanatoria delle patologie contenute nell'atto autorizzatorio.

Per le stesse ragioni, dovendosi riconsiderare l'autorizzazione integrata in esercizio del potere di cui al combinato disposto di cui agli artt. 21/octies e 21/nonies della L. 241/1990, non opera il disposto di cui agli artt. 9 e 17 D.lgs. 59/2005, e va di contro disposta la sospensione dell'autorizzazione integrata, inerendo le rilevate carenze contenutistiche a pregnanti profili di tutela della salute e dell'ambiente.

Tra l'altro, la sospensione dell'autorizzazione appare inevitabile proprio alla luce del precedente giurisprudenziale citato da Sorgenia (TAR Campania – Salerno, Sez. I, n. 2234/2006). Va infatti rilevato che nella fattispecie decisa dal TAR, è stata ritenuta decisiva la circostanza che nel contesto del decreto autorizzatorio risultava ottemperato l'onere di verificare tutti i parametri di qualità dell'aria, mediante rinvio al parere formulato sul punto da un organo tecnico. Nel caso in esame, di contro, tale onere non è stato ottemperato, come dimostrato dalla nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 38296 del 24/12/2008.

Dunque, proprio alla luce della citata pronuncia del TAR, è necessario esercitare il potere di autotutela in relazione all'autorizzazione, disponendone *medio tempore* la sospensione.

Si contestano altresì le osservazioni svolte da Sorgenia in relazione alla evidenziata carenza di un idoneo Piano di Monitoraggio ed alla conseguente impossibilità di valutare sotto il profilo ambientale gli esiti delle prove preannunciate per il 2 aprile 2009; al riguardo, ribadito che il decreto autorizzatorio è palesemente deficitario quanto a verifica di tutti i parametri di qualità dell'aria, con quanto ne consegue circa la inidoneità di una campagna di misure condotta "*attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel Decreto di Autorizzazione Unica*", si richiamano integralmente i rilievi già svolti da ARPA Puglia e noti alla società.

Per le ragioni sin qui esposte si ribadisce l'invito, già rivolto al MATTM, a voler avviare un procedimento di autotutela in relazione all'autorizzazione unica Sorgenia, disponendone, *medio tempore*, la sospensione degli effetti. Conseguentemente si ripete che lo scrivente Servizio ritiene che il Gestore non possa e non debba procedere all'effettuare alcuna "prova funzionale" fintantoché non saranno chiariti gli aspetti di criticità evidenziati.

il dirigente del Servizio Ecologia

ing. Antonello Antonicelli

